

Quesito n. 1)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

relativamente alla gara in oggetto chiediamo se una costituenda RTI tra la mandataria in possesso dei seguenti requisiti OG1 in V e OG11 in III bis e una mandante con i seguenti requisiti OG1 in IV e OG11 in II possa partecipare alla gara in quanto la somma delle classifiche di importo per OG11 aumentata di un quinto fa 2.419.200,00 superiore all'importo base di gara di 2.103.000,00.

.....”

RISPOSTA

La problematica di cui al quesito in esame è stata affrontata dall’Autorità con determinazione n. 25/2001, nonché in precedenti espressioni di parere (v. parere n. 25/2007), laddove, è stato chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 2 del D.P.R. 554/1999 vanno intese con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto in relazione all'importo complessivo dell'intervento.

Infatti, l'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 prevede che un soggetto plurimo di tipo orizzontale deve essere in possesso di qualificazione "non inferiore a quella prescritta per il soggetto singolo"; lo stesso articolo prevede che "l'impresa mandataria in ogni caso possiede requisiti in misura maggioritaria". Dette disposizioni vanno intese con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA: ciò significa che, se in una associazione orizzontale, la somma delle classifiche possedute dalle imprese copre l'importo dei lavori della categoria prevalente, il raggruppamento è qualificato, ma è altresì necessario che la mandataria, sulla base della classifica posseduta nella categoria richiesta dal bando, rispetto all'importo dell'appalto, copra una percentuale di lavori pari almeno al 40 %, mentre le mandanti almeno pari al 10%.

In relazione all'ulteriore problematica dell'ammissibilità per un raggruppamento di poter usufruire del beneficio dell'incremento di un quinto della classifica, ex articolo 3, comma 2 del D.P.R. 34/2000, l'Autorità, con deliberazione n. 75/2007, ha chiarito che lo stesso è applicabile alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto ed alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Nel caso in esame, la mandataria è in possesso di qualificazione nella categoria OG11, classifica III bis (€1.500.000) e la mandante in classifica II (€ 516.000,00).

Le imprese, pertanto, possono usufruire dell'incremento di un quinto, tenuto conto che coprono, rispettivamente, il 40 per cento (€ 1.716.078,77) ed il 20 per cento (€ 863.039,00) dell'importo complessivo dell'appalto (€ 4.315.196,94).

Sulla base di quanto sopra, l'associazione in esame è qualificata per la partecipazione all'appalto di che trattasi, in quanto la somma delle classifiche possedute dalle due imprese, incrementata di un quinto, è di € 2.419.200,00, superiore all'importo richiesto in gara.

Modena 20/04/2018

**Il Responsabile Unico del Procedimento**
Arch. Luca Biancucci

